



MARAZZA & ASSOCIATI  
STUDIO LEGALE



MARAZZA & ASSOCIATI  
STUDIO LEGALE

***Il blocco dei licenziamenti nella normativa emergenziale:  
gli ultimi aggiornamenti***

# 1. Il blocco dei licenziamenti nel d.l. «Sostegni».

L'art. 8, commi 9 e 10, del D.L. «Sostegni» (D.L. n. 41/2021), così come convertito con modificazioni dalla legge di conversione n. 69 del 2021, prevede:

«9. Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

10. Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5, e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.».



- Il Decreto «Sostegni» ha confermato il c.d. «blocco» dei licenziamenti, individuali e collettivi, per motivi economici, introducendo a tal fine, per la prima volta, un meccanismo a c.d. “*doppio binario*”, inizialmente per tutte le imprese e, solo successivamente, collegato all’utilizzo dei trattamenti salariali integrativi a disposizione.
- Infatti, l’art. 8 del D.L. n. 41/2021:
  - proroga fino al 30 giugno 2021 il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, nonché la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (comma 9);
  - prevede dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 il divieto di licenziamento solo per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’ASO (Assegno ordinario), della CIGD (Cassa integrazione guadagni in deroga) e della CISOA (Cassa integrazione salariale operai agricoli) che faranno ricorso alle ulteriori settimane di integrazione salariale (comma 10).



## 2. Il blocco dei licenziamenti nel d.l. «Sostegni bis».

Da ultimo, l'art. 40, comma 4, del D.L. «Sostegni bis» (D.L. n. 73/2021) prevede:

*«3. I datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che a decorrere dalla data del 1 luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale ai sensi degli articoli 11 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo fino al 31 dicembre 2021. Il beneficio contributivo di cui al primo periodo del presente comma e' riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.*

*4. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 3 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.».*



L'art. 40, comma 4, del D.L. «Sostegni bis» ha dunque stabilito che resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento, individuale e collettivo, per motivi economici per le aziende che utilizzano la CIGO (Cassa integrazione guadagni ordinaria) beneficiando dello sconto relativo alle addizionali ex comma 3 dell'art. 40 per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021.



Risultano confermate sia dal D.L. «Sostegni» che, da ultimo, dal D.L. «Sostegni bis» **le tre deroghe al divieto di licenziamento**, introdotte dal D.L. «Agosto» e già confermate dai successivi provvedimenti legislativi, ossia:

- **(1)** cessazione definitiva dell'attività dell'impresa o cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- **(2)** accordo collettivo aziendale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro di quei lavoratori che aderiscano a tale accordo;
- **(3)** fallimento senza esercizio provvisorio dell'attività ovvero nel caso di cessazione dell'attività.

Scadenza/Periodo di riferimento	Datori di lavoro coinvolti
Fino al 30 giugno 2021	Blocco dei licenziamenti generalizzato
Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021	Blocco dei licenziamenti per i datori di lavoro che beneficiano della CIGD (Cassa integrazione guadagni in deroga), dell'ASO (Assegno ordinario) o della CISOA (Cassa integrazione salariale operai agricoli)
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021	Blocco dei licenziamenti per le aziende che beneficiano della CIGO (Cassa integrazione guadagni ordinaria) scontata, senza pagare contributi addizionali



[www.studiomarazza.it](http://www.studiomarazza.it)



MARAZZA & ASSOCIATI  
STUDIO LEGALE